



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CAFORIO, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO,
CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI,
MASCITELLI, PARDI, PEDICA e RUSSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2009

Disposizioni per l’annullamento obbligatorio in autotutela
delle cartelle esattoriali prescritte

ONOREVOLI SENATORI. - È ormai un fenomeno noto che molti cittadini o imprese si siano visti notificare cartelle di pagamento da parte degli agenti per la riscossione, per tributi o sanzioni amministrative prescritti anche da lungo tempo.

Purtroppo sino ad oggi le società incaricate per la riscossione dei tributi, ed oggi Equitalia SpA nelle varie diramazioni territoriali, hanno provveduto comunque a procedere con la notifica degli atti di riscossione, quando avrebbero potuto evitarlo annullando d'ufficio gli atti ormai prescritti, ben prima della notifica degli stessi, comportando aggravati di spese per i cittadini costretti a ricorsi giurisdizionali e sovraccaricando gli stessi uffici giudiziari.

È certamente possibile con il grado di automazione raggiunto da alcune pubbliche

amministrazioni e con *software* avanzati garantire la notifica dei soli atti non scaduti. Ciò permetterebbe, peraltro, di sfoltire notevolmente gli uffici della riscossione da atti che possono essere oggetto di opposizione e da cui con tutta probabilità non verranno vantaggi dal punto di vista delle entrate e che quindi contribuiscono a rallentare l'attività di esazione di imposte e sanzioni.

Peraltro, il presente disegno di legge colma un vuoto normativo rendendo obbligatorio un semplice atto d'autotutela che in precedenza era lasciato alla semplice facoltà delle società incaricate per la riscossione dei tributi le quali verranno obbligate *ex lege* alla cancellazione d'ufficio, automatica, dei tributi e sanzioni amministrative prescritte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Annullamento automatico da parte dei concessionari per la riscossione delle cartelle esattoriali prescritte)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, d'ora in poi denominati «concessionari per la riscossione», hanno l'obbligo di annullare d'ufficio le cartelle esattoriali notificate per tributi e crediti che, ai sensi delle leggi vigenti, risultano prescritti alla data di notifica della cartella esattoriale.

2. I concessionari per la riscossione che non abbiano provveduto ad annullare d'ufficio, ai sensi del comma 1, la cartella esattoriale prescritta, sono tenuti ad annullare la cartella medesima, verificata la fondatezza dell'istanza dell'interessato, entro il termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento dell'istanza medesima.

3. I concessionari per la riscossione sono tenuti a comunicare agli interessati sia il provvedimento di annullamento della cartella che quello di non accoglimento dell'istanza di cui al comma 2.

4. La presentazione dell'istanza di cui al comma 2 sospende l'esecutività del titolo sino alla comunicazione di non accoglimento della istanza di cui al comma 3.

Art. 2.

(Verifica telematica da parte dei concessionari per la riscossione della data di prescrizione delle cartelle esattoriali)

1. I concessionari per la riscossione devono essere dotati di apposito *software* che verifichi tempestivamente, e comunque prima della notifica, la data di prescrizione delle cartelle esattoriali.